Cassazione civile sez. VI, 20/04/2018 - n. 9839. Pres. Dogliotti. Est. Acierno.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 9851/2014:

"In data 31.7.2004, il Giudice Tutelare nominava il Comune di Viterbo, nella persona del Sindaco p.t., come amministratore di sostegno della sig.ra *; la relativa istanza era stata proposta dal Dirigente medico di 1^ livello che aveva seguito la *, e il PM aveva insistito per il suo accoglimento, mentre il marito di *, il sig. *, si era opposto, sostenendo che la moglie non aveva bisogno di un amministratore di sostegno e che, al più, poteva essere nominato lui amministratore nell'interesse del coniuge.

Con ricorso depositato in data 29.1.2010, i ricorrenti chiedevano al G. T. di Viterbo di revocare l'amministrazione di sostegno (vigente dal 31.7.2014) o, in subordine, di sostituire l'amministratore nominato, inadempiente, con il *, sostenendo l'erroneità della precedente valutazione secondo cui egli non era in grado di svolgere l'ufficio nell'interesse della moglie, e comunque precisando che le loro condizioni globali erano migliorate dalla data del decreto dispositivo dell'amministrazione.

Il G. T. di Viterbo respingeva sia l'istanza di revoca sia quella di sostituzione dell'amministratore (nominato nella persona del Sindaco p. t.) con il marito dell'interessata, non ritenendo sussistenti i presupposti per raccoglimento delle istanze, giudicando che la situazione della * non fisse sostanzialmente migliorata.

* e * proponevano reclamo contro il provvedimento del G. T. di Viterbo, reiterando le considerazioni già svolte in primo grado e, in particolare:
- sostenendo che il primo Giudice aveva errato nel dichiarare inammissibili le prove testimoniali e la CTU da essi richiesta:
- lamentando che essi non erano stati presenti all'udienza dell'11.5.2010 per causa ad essi non imputabile e che il Giudice avesse così violato i loro diritti (art. 24 Cost.) non permettendo loro di presenziare all'udienza;
- che ex actis risultava la fondatezza delle loro istanze.
La Corte d'appello di Roma respingeva il reclamo con decreto del 14.11.2012, in particolare sulla base delle seguenti considerazioni:
- si evinceva dagli atti di causa la gravità della condizione mentale della *;
- si evinceva altresì la non idoneità del marito dell'interessata ad essere nominato amministratore di sostegno, non collaborando egli col Servizio psichiatrico e col G.T.;
- dalla lettura dei verbali di primo grado risultava che l'udienza dell'11.05.2010 era perfettamente conosciuta alla parte perchè proveniva da un rinvio disposto in udienza, a seguito di istanza di differimento dello stesso difensore della *;
- i mezzi istruttori di cui i reclamanti denunciavano delibazione di inammissibilità non avrebbero potuto in alcun modo mutare le evidenze probatorie emergenti ex actis;
- nel merito, non vi era dubbio che la *, fosse alletta da grave "schizofrenia", che la rende incapace di autonomia, e risultava che il * fosse stato invitato dalla psichiatra della moglie a rivolgersi lui stesso ai servizi sanitari psichiatrici; vi erano, quindi, a carico dell'uomo

diversi indici di incapacità a gestire le risorse del nucleo familiare, ciò che lo rendeva inidoneo alla figura di amministratore di sostegno.

* e * proponevano ricorso in Cassazione contro il provvedimento della Corte territoriale, affidandosi ai seguenti motivi:

1. violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio iudex iudicare debet iuxta probata el alligata e di quello quod non est in actis non est in mundo (art. 360, n. 3), perchè:

1.1. il Giudice d'appello ha ignorato che le controparti non avevano provato le loro domande, e non ha considerato che è il solo * ad occuparsi della *, non occupandosene adeguatamente l'amministratore di sostegno, che anzi si tratterrebbe indebitamente parte della somma spettante alla *;

1.2. la Corte territoriale non ha considerato che dagli atti di causa (documentazione medica Dott. R.) risultava un reale miglioramento psico-fisico della *;

1.3. l'udienza dell'11.5.2010 e con essa tutti i successivi alti processuali, nulla perchè i ricorrenti non sono stati messi in condizione di presenziarvi;

2. omesso esame di un punto decisivo e controverso (art. 360, n. 5 in relazione all'art. 2719 c.c.) e discusso, e motivazione inesistente, per non avere la Corte "indicato i riscontri obiettivi in atti dei rigetti. nè deciso tutti i fitti suindicati e la rilevanza probatoria documentale (ad esempio la patente di guida del *):

3. omessa, insufficiente. contraddittoria, generica motivazione su tutti i punti reclamati.

I ricorrenti chiedono poi che la Suprema Corte, accolto il ricorso, pronunci nel merito, accertando la fondatezza delle domande da essi formulate nel doppio grado di giudizio di merito.

Preliminarmente, si ritiene di precisare che le censure, comunque rubricate, che mettono in discussione l'opportunità della nomina dell'amministratore o della sua sostituzione sono inammissibili: consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, cfr. Cass. civ., 6, nn. 10187 e 13747 del 2011) ha stanato che, in tema di amministrazione di sostegno, solo i provvedimenti, a carattere decisorio che la dispongono sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, e non anche i provvedimenti di designazione o sostituzione dell'amministratore in quanto aventi natura amministrativa e gestoria.

Il primo motivo di ricorso è evidentemente un coacervo di diverse censure, formalmente riunite ma sostanzialmente distinte. Le prime due censure (1.1. e 1.2.) sono inammissibili perchè richiedono a Codesta Corte una nuova valutazione sui fatti della causa, notoriamente precluso alla Cassazione.

La terza censura (1.3.) è inammissibile perchè si limita cr riproporre un motivo di reclamo respinto dalla Corte territoriale senza censurare, specificamente il relativo capo della sentenza d'appello, che la reiezione di tale motivo di reclamo aveva motivato.

La quarta e la quinta censura (2. e 3.) sono inammissibili perchè totalmente generiche. Da una parte, infatti (2.) i ricorrenti non precisano quali sarebbero le risultante probatorie travisate o ignorate o i riscontri oggettivi disattesi dai Giudici del merito, limitandosi ad affermare, in un inciso tra parentesi, "per esempio la patente di guida del * ecc.-; dall'altra (3.), non indicano quali parti della sentenza impugnata presenterebbero la motivazione insufficiente, contraddittoria, generica, nè tanto meno spiegano la pretesa contraddittorietà e genericità della decisione di secondo grado.

Conseguentemente, qualora si condividano i suesposti rilievi, il ricorso dovrà essere respinto.

Il collegio condivide senza rilievi la relazione e dichiara inammissibile il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.

in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2018.